



QUESTURA DI TERAMO

DIVISIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA SOCIALE E DELL'IMMIGRAZIONE

UFFICIO LICENZE

Prot. Cat. 11A /Div. P.A.S.I./19

Teramo, data del protocollo

OGGETTO: Obbligo di registrazione e comunicazione degli alloggiati ai sensi dell'art. 109 T.U.L.P.S..

- Chiarimenti ai sensi del D.L. 113/78 convertito con legge 132/2018.

Ai COMUNI di

TERAMO
ALBA ADRIATICA
ANCARANO
ARSITA
ATRI
BASCIANO
BELLANTE
BISENTI
CAMPLI
CANZANO
CASTEL CASTAGNA
CASTELLALTO
CASTELLI
CASTIGLIONE M. RAIMONDO
CASTILENTI
CELLINO ATTANASIO
CERMIGNANO
CIVITELLA DEL TRONTO
COLLEDARA
COLONNELLA
CONTROGUERRA
CORROPOLI
CORTINO
CROGNALETO
FANO ADRIANO
GIULIANOVA
ISOLA DEL GRAN SASSO
MARTINSICURO
MONTEFINO
MONTORIO AL VOMANO
MORRO D'ORO
MOSCIANO SANT'ANGELO
NERETO
NOTARESCO
PENNA S. ANDREA
PIETRACAMELA
PINETO
ROCCA S. MARIA

ROSETO DEGLI ABRUZZI
SANT'OMERO
SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
SILVI
TORANO NUOVO
TORRICELLA SICURA
TORTORETO
TOSSICIA
VALLE CASTELLANA

e, p. c.

Alla Prefettura – U.T.G.

TERAMO

~~~~~

Ai fini della massima diffusione tra tutti i titolari di attività con strutture ricettive tenuti alla presentazione di S.C.I.A., onde assicurare l'uniforme applicazione della normativa in materia di obbligo di registrazione e comunicazione degli alloggiati si rammenta che hanno l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 109 TULPS tutte le suddette strutture.

L'obbligo in esame, infatti, come anche confermato dall' art. 19 bis del Decreto Legge riportato in oggetto, si applica non solo ai gestori professionali (vale a dire coloro che agiscono nelle diverse forme di imprese conosciute dall'ordinamento) ma anche a coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario; la norma intende, infatti, assicurare all'Autorità di P.S. notizie di variazioni di alloggio delle persone.

In tale ambito, pertanto, sono interessate dalla normativa tutte le strutture di accoglienza non convenzionale, quali gli esercizi di "bed and breakfast", indipendentemente dal fatto che le prestazioni da essi erogate abbiano carattere professionale o, appunto, meramente occasionale.

Ma appare opportuno sottolineare come all'obbligo in parola soggiacciono anche coloro che cedono in locazione immobili per periodi di tempo più o meno brevi, in considerazione che il citato art. 19 bis del D.L. 113/2018 interpreta autenticamente l'art. 109 detto nel senso che tale norma ben si applica ai soggetti che cedono, in locazione o in sub – locazione, immobili con contratti della durata inferiore a 30 giorni.

Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all'art. 109 TULPS le cessioni, pur se della medesima durata, che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.

Con l'occasione appare utile ribadire che tale comunicazione al Questore dei dati delle persone alloggiate deve avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate dal Decreto del Ministero dell'Interno del 7 gennaio 2013, vale a dire obbligatoriamente attraverso mezzi informatici o telematici, previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema informatico rilasciata all'interessato dalla Questura territorialmente competente.

Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati con le predette modalità deve essere, con ogni mezzo, tempestivamente comunicato alla Questura territorialmente competente.

In tale ipotesi, ossia solo nel caso in cui insorgano comprovate difficoltà di natura tecnica per l'inserimento dei dati, la comunicazione potrà avvenire via fax o attraverso la posta elettronica certificata (PEC).

La violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati, si ricorda, è punita ai sensi dell'art. 17 TULPS.

Si unisce in allegato il modello da utilizzare per la richiesta di registrazione all'interno del sistema informatico dai titolari di struttura ricettiva ovvero dai proprietari di immobili.

IL QUESTORE  
(De Simone)

